

Regolamento per la gestione della popolazione del cinghiale (Sus scrofa) tramite cattura, abbattimento selettivo e girata

ART. 1

Finalità.

Il presente regolamento disciplina le modalità attraverso cui si realizzano gli interventi di controllo numerico della popolazione di cinghiale tramite cattura, abbattimento selettivo e girata nel territorio del Parco, finalizzati alla conservazione della specie e a limitare i danni provocati dai cinghiali alle colture agricole all'interno dell'area protetta, secondo le quantità e le modalità definite dal "*Piano di gestione della popolazione di cinghiale*" approvato dal Consiglio Direttivo dell'Ente.

ART. 2

Piano di gestione della popolazione di cinghiale.

Il Piano di gestione della popolazione di cinghiale accerta gli squilibri ecologici provocati dalla specie nelle diverse aree del Parco e definisce le modalità per ricomporli, mediante l'individuazione di aree critiche dove mettere in atto le misure di prevenzione dei danni e di controllo numerico della popolazione previste dall'Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.).

Il Piano deve considerare:

- entità degli indennizzi liquidati per danni al patrimonio agricolo;
- tipologie di colture danneggiate;
- cartografia dei danni provocati dai cinghiali al patrimonio agricolo;
- stima della consistenza della specie all'interno dell'area protetta;
- obiettivi di gestione;
- piani di prelievo e/o di abbattimento selettivo;
- modalità d'intervento all'interno dell'area protetta.

Il piano è sottoposto al parere tecnico dell' I.S.P.R.A..

I risultati delle azioni di controllo e l'andamento dei danni, inseriti in continuo nel Sistema Informativo per il Piano di Gestione del cinghiale, costituiscono elemento conoscitivo e di verifica per confermare o adeguare le previsioni del piano di prelievo.

Il Sistema Informativo viene gestito congiuntamente dal Servizio Scientifico del Parco e dal CTA che individua il personale dedicato.

ART. 3

Aree di intervento.

Sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di gestione del Cinghiale predisposto dal Parco, vengono individuate, le aree ove procedere all'azione di controllo e contenimento della popolazione dei cinghiali. Tali aree sono localizzate ed individuate tenendo in considerazione criteri quali:

- La localizzazione dei danni;
- La possibilità di attuazione delle diverse tecniche previste dall'I.N.F.S.

- Il livello di tutela delle diverse aree (Zonazione del parco, Siti di Interesse Comunitario, Zone di Protezione Speciale).
- La presenza di specie sensibili al disturbo provocato dalle azioni di controllo o di particolare interesse scientifico e conservazionistico.

Le aree di intervento vengono riportate su idonea cartografia, anche in formato digitale georeferenziato.

ART. 4

Catture di cinghiali.

I cinghiali sono catturati con trappole autoscattanti, di seguito indicate come recinti di cattura. Gli animali sono attirati con esca alimentare (mais o cereali), che può essere collocata nelle aree coltivate, per un massimo di 300 metri dal recinto di cattura e comunque sempre all'interno dei terreni per i quali il gestore del recinto ha la disponibilità per l'uso agrario e per attività connesse alla cattura. All'interno delle aree boscate attigue ai campi la pastura può estendersi per un massimo di 10 metri dal bordo dell'area boscata.

ART. 5

Gestori dei recinti di cattura.

L'assegnazione in gestione dei recinti di cattura può avvenire attraverso un bando pubblico o anche per assegnazione diretta laddove la normativa lo consenta.

L'assegnazione diretta è consentita in base alla Legge 31 gennaio 1994, n. 97 "Nuove disposizioni per le zone montane" per aziende agricole, cooperative agricole forestali e società consortili cooperative, con sede nei comuni del Parco, che abbiano subito danni al patrimonio agricolo. I consorzi potranno, in ogni caso, avvalersi di eventuali soci lavoratori.

Il numero di recinti che verranno affidati a ciascun affidatario, verrà deciso dall'Ente Parco, anche sulla base di elementi quali l'incidenza dei danni al patrimonio agricolo nei diversi settori, la densità, etc..

I soggetti affidatari dei recinti di cattura, potranno posizionarli su tutti i terreni di cui abbiano il possesso o per i quali abbiano ottenuto specifica autorizzazione del proprietario e purché ricadenti all'interno delle "Aree di Intervento" stabilite nel Piano di gestione del Cinghiale.

Tra l'Ente Parco ed i gestori dei recinti di cattura vengono stipulati specifici contratti in cui vengono stabilite tutte le modalità, dalla cattura alla destinazione finale degli animali, i reciproci obblighi e le responsabilità civili e penali connesse, nonché il costo per ogni singolo capo catturato.

L'Ente Parco provvede ad affidare ai gestori dei recinti la concessione dei servizi di pastorazione, immissione in cassa, trasporto, macellazione, acquisto e cessione a terzi di cinghiali catturati nel territorio del Parco durante le operazioni di contenimento numerico della specie.

Ogni gestore di recinti di cattura, dovrà versare all'Ente Parco un corrispettivo di € 0,10 (dieci centesimi di euro) per ogni kg (peso vivo) di ogni cinghiale catturato, indipendentemente dalla destinazione (macellazione o allevamento) dell'animale catturato.

L'Ente Parco può inoltre gestire direttamente o far gestire da persone all'uopo espressamente autorizzate dall'Ente Parco stesso, i recinti di cattura, per far fronte a specifiche e non prevedibili esigenze inerenti il contenimento della specie che si potranno verificare.

I cinghiali catturati, possono essere destinati alla macellazione oppure alla cessione come animali vivi presso gli istituti previsti dalla normativa vigente ed a tale scopo espressamente autorizzati (Articolo 7), esclusivamente nel rispetto del seguente schema:

PESO CINGHIALI CATTURATI	DESTINAZIONE	
da 0 a 14,99 Kg	Esclusivamente LIBERATI	
da 15 a 74,99 Kg	MACELLATI	CEDUTI VIVI
da 75 Kg ed oltre	Esclusivamente MACELLATI	

I cinghiali con un peso vivo inferiore a 15 Kg devono essere liberati nel più breve tempo possibile, i cinghiali con un peso compreso tra 15 e 75 Kg, possono essere destinati sia alla macellazione che alla cessione a terzi (Articolo 7); mentre i cinghiali con peso superiore a 75 Kg, possono essere solamente macellati.

La cessione di animali vivi, con il conseguente trasferimento a qualunque scopo dei cinghiali catturati, in considerazione degli aspetti legati al benessere animale ed al rispetto della normativa vigente, può avvenire esclusivamente per tragitti con distanze non superiori a 300 km dal sito di cattura.

L'Ente Parco, attraverso il proprio personale incaricato, si riserva di procedere alla liberazione dei soggetti catturati per motivi legati alla tutela del benessere animale e/o per motivi di ricerca scientifica o di monitoraggio sanitario.

ART. 6

Siti, periodo e modalità di cattura.

Il sito di ubicazione dei recinti di cattura è stabilito dall'Ente Parco. Il "*Piano di gestione della popolazione di cinghiale*" prevede, per ogni ambito provinciale di intervento, il piano di prelievo.

Gli animali oggetto di cattura vengono trattati conformemente a quanto previsto dai protocolli sanitari concordati con le ASL competenti. Al momento della cattura i cinghiali passano nella disponibilità del gestore che ne diventa responsabile, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo.

Al fine di evitare sofferenze o lesioni fisiche agli animali catturati, il loro trasferimento all'interno dei contenitori di trasporto deve avvenire esclusivamente alla presenza di un

medico veterinario, pubblico ufficiale, che certifichi, ai sensi della normativa vigente, l'idoneità degli animali al trasporto rilasciando apposita documentazione (dichiarazione di provenienza).

In caso di inidoneità al trasporto degli animali catturati, ci si attiene a quanto previsto dal protocollo sanitario concordato con l'ASL.

A tale scopo l'Ente, d'intesa con l'autorità sanitaria competente, redige un protocollo sanitario per il monitoraggio e la profilassi relativi alle modalità di cattura, marcatura, introduzione all'interno dei contenitori di trasporto, trasporto, allevamento e macellazione.

Detto protocollo indica, come da norma, la documentazione sanitaria obbligatoria di accompagnamento degli animali, dal momento della cattura alla destinazione finale e le modalità di controllo in tutte le fasi.

I recinti di cattura devono essere attivati non prima di due ore precedenti il tramonto della sera antecedente il giorno stabilito per la cattura.

Le pareti interne dei recinti dovranno essere rivestite (a cura del gestore del recinto) con pannelli in legno dell'altezza di m. 2 al fine di schermare visivamente il recinto per ridurre l'agitazione degli animali alla vista degli operatori, per evitare lesioni agli animali e per ombreggiare il recinto stesso.

Esternamente al recinto di cattura, alla distanza di circa due metri da questo, dovrà essere realizzata, a cura del gestore del recinto, un'ulteriore recinzione, esterna al recinto, costituita da un filo metallico sostenuto da paletti all'altezza di 1,20 m.; al filo metallico dovranno essere apposti cartelli di segnalazione della pericolosità del recinto attivato.

All'alba della mattina successiva all'innescio, i gestori devono controllare i recinti attivati ed avvertire il comando CFS competente dell'avvenuta cattura.

Il giorno stabilito per la cattura, il personale del CFS, provvederà a disattivare e a bloccare chiusi, prima possibile, tutti i recinti, predisposti per la cattura, compresi quelli che non hanno catturato.

Ad eccezione dei piccoli non ancora svezzati, tutti gli animali catturati saranno identificati mediante l'applicazione di una marcatura auricolare inamovibile. Le operazioni di marcatura verranno eseguite dal personale affidatario dei recinti sotto la sorveglianza, così come per ogni altra fase, del C.F.S. del C.T.A. del Parco o, eventualmente, dei tecnici dell'Ente Parco, che forniranno le marche auricolari da applicare.

Dal recinto di cattura i cinghiali vengono immessi in cassa singolarmente, ad eccezione dei soggetti con peso inferiore ai 20 kg e comunque nel rispetto inderogabile della sottostante tabella e delle specifiche indicate nei protocolli sanitari stipulati con le ASL. Comunque potranno essere immessi nella stessa cassa esclusivamente soggetti appartenenti allo stesso gruppo di cattura.

Peso stimato cinghiali	Casse (in cm) 120 x 80 x 90	Casse 120 x 80 x 80 (in cm)	Casse 120 x 60 x 70 (in cm)
Maggiore agli 80 kg	Singolarmente	NO	NO
Tra i 60kg e gli 80 kg	Singolarmente	Singolarmente	NO
Tra i 20kg e gli 60 kg	NO	Singolarmente	Singolarmente

Inferiore ai 20 kg	Massimo n. 3 soggetti	Massimo n. 2 soggetti	Massimo n. 2 soggetti
--------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------

Le spese relative alla presenza del veterinario ASL sono a carico del gestore del recinto di cattura.

La gestione dei recinti di cattura è finalizzata esclusivamente alla cattura di cinghiali; la cattura accidentale di altre specie deve essere immediatamente comunicata al comando CFS o al personale veterinario del Parco, che provvederà ad effettuare quanto necessario.

ART. 7

Trasporto e destinazione dei cinghiali catturati.

Gli animali catturati possono essere destinati:

- per l'allevamento, esclusivamente in aree recintate, presso gli istituti previsti dalla normativa vigente allo scopo espressamente autorizzati (aziende faunistico venatorie, aziende agri turistico venatorie, aree cinofile e allevamenti di fauna selvatica autorizzati);
- per la macellazione (esclusivamente presso mattatoi autorizzati dalla ASL competente).

Il trasporto degli animali catturati presso le destinazioni di cui sopra, verrà effettuato, a carico del gestore, nel rispetto della normativa vigente, esclusivamente con automezzi autorizzati, conformemente a quanto previsto nei protocolli sanitari stipulati con le ASL competenti.

La stabulazione temporanea degli animali catturati potrà essere effettuata esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dalla ASL.

ART. 8

Trasformazione delle carni e loro commercializzazione.

L'Ente Parco, per la tracciabilità e per il controllo della qualità dei prodotti ricavati dalle carni degli animali catturati e abbattuti, può individuare mattatoi idonei e disponibili alla macellazione con i quali stipulare apposita convenzione, dando priorità a mattatoi posti all'interno del territorio del Parco o nelle vicinanze della localizzazione dei recinti di cattura, al fine di minimizzare i tempi tra la cattura o l'abbattimento e la macellazione o la lavorazione.

Nella convenzione vengono regolati gli obblighi tra le parti, stabiliti i compensi, i mezzi ed i tempi d'intervento che il titolare del mattatoio dovrà garantire per il più rapido trasferimento degli animali catturati al centro di macellazione.

L'Ente Parco può individuare, inoltre, aziende di trasformazione della carne macellata, prioritariamente tra quelle presenti all'interno del confine dell'area protetta o nei comuni che hanno parte del territorio ricompreso nel parco. Con queste strutture viene stipulata una convenzione che regola gli obblighi tra le parti.

I prodotti ricavati dalla macellazione, lavorazione e trasformazione di cinghiali catturati o abbattuti all'interno del territorio del Parco potranno usufruire del logo dell'Ente Parco e con lo stesso saranno commercializzati nel libero mercato a condizione che tutte le fasi siano avvenute secondo le indicazioni fornite dall'Ente, certificate dai sanitari incaricati,

sottoposti a controlli secondo le norme vigenti e gli standard di qualità definiti dallo stesso Ente ed approvati dagli organismi pubblici abilitati.

ART. 9

Compiti del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'Ambiente per le attività di cattura, trasporto e macellazione.

Al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'Ambiente per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, è affidato il compito di sorvegliare le attività di cattura, marcatura, immissione nei contenitori di trasporto, allevamento, trasporto e macellazione secondo le convenzioni, i contratti, il protocollo sanitario e gli standard di qualità di cui all'art. 4, art. 5 e art. 6 del presente regolamento.

La sorveglianza sulle attività di allevamento, trasporto e macellazione sarà effettuata attraverso controlli a campione e relativo riscontro della documentazione d'appoggio prevista dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

Le chiavi per l'ingresso dei recinti e per consentire l'uscita degli animali dai medesimi, sono affidate al Comando Stazione Forestale nella cui circoscrizione è posizionato il recinto. Il gestore, nelle giornate di cattura stabilite dall'Ente Parco con apposito calendario, nel giorno previsto per l'attivazione, dovrà rivolgersi al suddetto Comando affinché questo consegna le chiavi per consentire l'attivazione del recinto stesso, restituendole al termine delle operazioni di cattura. Le suddette operazioni potranno anche essere effettuate direttamente dal CFS.

Il gestore potrà procedere all'attivazione del recinto solo dopo che avrà verificato la disponibilità del veterinario dell'ASL a presenziare alle operazioni previste nei protocolli sanitari. Il giorno stabilito per la cattura, il personale del CFS, provvederà a disattivare e a bloccare chiusi, prima possibile, tutti i recinti, predisposti per la cattura, compresi quelli che non hanno catturato.

I dati della cattura sono riportati dagli agenti del comando CFS competente o dal personale del parco sugli appositi moduli predisposti dall'Ente Parco.

I certificati, la destinazione temporanea e finale degli animali sono trasmesse dal veterinario della ASL al competente Comando Stazione Forestale, che provvederà al successivo inoltro al Coordinamento Territoriale di Assergi. Presso il suddetto Coordinamento i dati verranno elaborati e successivamente inoltrati alla Direzione del Parco per l'inserimento nel Sistema Informativo per il Piano di gestione dei cinghiali.

ART. 10

Abbattimenti selettivi di cinghiali.

L'abbattimento selettivo prevede l'abbattimento dei capi, mediante tiro con arma a canna rigata munita di cannocchiale di mira, eseguito da postazioni di tiro prestabilite, posizionate all'interno delle aree di intervento definite nel piano di gestione di cui all'art. 2 del presente regolamento.

I metodi previsti dall'INFS per effettuare gli abbattimenti selettivi all'interno delle aree protette e che potranno essere attuati all'interno del territorio del Parco sono:

- abbattimenti da postazione fissa;

- abbattimenti con tecnica della girata;
- abbattimenti notturni da automezzo dotato di faro brandeggiabile esclusivamente attuati da personale del CTA/CFS con qualifica di selecontrollore, in ottemperanza delle disposizioni interne del Corpo Forestale dello Stato e da personale del Corpo di Polizia Provinciale con qualifica di selecontrollore.

ART. 11

Coordinamento degli interventi.

Gli abbattimenti selettivi e le girate sono pianificati congiuntamente dal Servizio Scientifico del Parco e dal Coordinamento Territoriale dell'Ambiente del Corpo Forestale dello Stato per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. Alla pianificazione degli interventi di controllo può collaborare anche personale delle Province o da esse incaricato. L'organizzazione e il coordinamento dei selecontrollori sul campo è svolto dal personale delle Province sotto la supervisione dei tecnici del parco e degli agenti del CTA/CFS.

ART. 12

Personale da impiegare nell'abbattimento selettivo da postazione fissa e in girata.

1. Gli abbattimenti selettivi di cinghiali saranno effettuati solo da personale specificatamente formato dall'Ente Parco o dalle Province tramite corsi di formazione approvati dall'INFS e specificamente autorizzato dall'Ente Parco. Le procedure autorizzative vengono individuate ed approvate dall'Ente Parco nel rispetto della normativa vigente.
2. E' fatto obbligo ad ogni operatore di essere munito di Porto di Fucile per uso di caccia in corso di validità e di specifica polizza assicurativa comprendente le attività di abbattimento selettivo di fauna selvatica in tempi, orari e luoghi diversi da quelli previsti per l'attività venatoria. Gli operatori volontari operano a titolo gratuito ed esonerano l'Ente Parco e l'Amministrazione Provinciale da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante da danneggiamenti della propria attrezzatura, da danni alla propria persona, da danni causati da loro a terzi o a cose e animali appartenenti a terzi.
3. Sono inoltre abilitati all'attività di abbattimento selettivo e di girata il personale del CTA/CFS con qualifica di selecontrollore, in ottemperanza delle disposizioni interne del Corpo Forestale dello Stato e il personale del Corpo di Polizia Provinciale con qualifica di selecontrollore.
4. I selecontrollori, designati dalle Province e specificamente autorizzati dall'Ente Parco, sono coordinati dalle Province, anche per il tramite del Corpo di Polizia Provinciale, che li organizza in gruppi. Ogni gruppo di selecontrollori, durante tutto il periodo degli abbattimenti, può operare esclusivamente su un numero di aree di intervento limitato e comunque stabilito dall'Ente Parco.

ART. 13

Siti di sparo.

All'interno delle aree di intervento contenute nel Piano di Gestione di cui all'art. 2, l'Ente Parco individua i siti di sparo e le aree di girata idonei ad ottenere una diminuzione dei danni e per i quali l'attività di sparo sia tollerabile, sotto il profilo ecologico, in un'area protetta. I siti possono essere proposti anche dalle Province e verificati dall'Ente Parco, Le postazioni per gli abbattimenti selettivi da postazione fissa sono i punti da cui effettuare il tiro; esse vanno individuate in siti caratterizzati da buona visibilità, in prossimità di elementi fissi e contrassegnate con vernice e numerazione progressiva. In ogni postazione può prendere posto un solo selecontrollore e nessun altro.

L'Ente Parco, anche in collaborazione con la Provincia, promuove e può finanziare la costruzione di altane per facilitare e rendere più sicura l'azione di tiro.

Le aree di tiro per gli abbattimenti da postazione fissa sono le aree aperte, visibili dalle postazioni, interessate dai tiri.

Le postazioni e le aree di tiro sono chiaramente riportate in apposita cartografia dall'Ente Parco.

Le aree di girata e le relative postazioni di sparo non possono, invece, essere scelte a priori ma devono essere individuate, all'occorrenza, dal Servizio Scientifico del Parco e dal CTA/CFS, anche con la collaborazione del personale delle Province o da esse incaricato, in relazione al verificarsi di danneggiamenti al patrimonio agricolo, alle aree di rimessa utilizzate dai cinghiali ed alle esigenze di tutela legate alle finalità istituzionali del parco.

Per ciascuna area di intervento viene individuato dall'Ente Parco un luogo di raduno che viene comunicato alla Provincia.

Il Servizio Scientifico del Parco e il CTA/CFS, anche con la collaborazione del personale delle Province o da esse incaricato valuta la necessità di approntare ed eseguire pasturazioni attrattive, o di solo posizionamento, al fine di favorire l'avvicinamento dei cinghiali alle postazioni di tiro.

Per le aree di tiro e per le singole postazioni prescelte è necessaria, ove possibile, l'autorizzazione scritta da parte del titolare o conduttore del fondo. Sarà in ogni caso facoltà del Parco scegliere le aree di tiro in modo da non creare conflitti con i titolari o i conduttori dei fondi.

ART. 14

Attrezzatura necessaria per abbattimento selettivo e girata.

Il prelievo di selezione da postazione fissa deve materializzarsi in un tiro effettuato con arma a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm. munita di cannocchiale di mira (3 – 12 ingrandimenti), eseguito, dopo aver valutato il capo e la distanza con l'ausilio di binocolo e telemetro, nell'assoluto rispetto del Piano di Prelievo. Il prelievo di selezione in girata deve essere effettuato, da punti di appostamento prestabiliti, con armi a canna rigata di calibro non inferiore a 6,5 mm, munite di cannocchiale di mira a basso ingrandimento (1,2 – 4 ingrandimenti) o di sistema di mira metallico (tacca e mirino); nell'abbattimento in girata non sono necessari telemetro e binocolo. Risulta vietata ogni altra modalità di prelievo. Per motivi di sicurezza ogni selecontrollore deve essere dotato di giubbino ad alta visibilità e radio ricetrasmittente consentita dalla legge.

ART. 15

Taratura delle armi.

Ciascun operatore dovrà produrre alla Provincia specifica certificazione, rilasciata da Poligono o Campo di tiro autorizzato, attestante l'avvenuta taratura dell'arma o delle armi che si intendono utilizzare per l'attività di abbattimento, su bersaglio di 15 cm di diametro posizionato alla distanza di 100 m. La taratura sarà valida per tutto l'anno in corso. La Provincia provvederà a trasmettere all'Ente Parco copia della certificazione. I selecontrollori possono utilizzare solo le armi che abbiano tarato personalmente

ART. 16

Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi da appostamento fisso.

1. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell'ora prestabilita secondo il calendario predisposto dall'Ente Parco presso il punto di raduno dove il personale di sorveglianza provvederà:
 - ✓ a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l'assicurazione;
 - ✓ ad assegnare una postazione a ciascun selecontrollore;
 - ✓ a far firmare a ciascun selecontrollore l'impegno all'acquisto dei capi da lui eventualmente abbattuti durante la sessione di abbattimento e quota parte degli animali abbattuti nella stessa sessione dal personale del Corpo di Polizia Provinciale e del CTA/CFS);
 - ✓ a comunicare a ciascun selecontrollore il sesso e la classe di età degli animali da abbattere come previsti nel piano di abbattimento di cui all'art. 2.
 - ✓ a verificare il certificato di taratura dell'arma.
- 2 Il personale della Provincia mantiene contatti con il personale del CTA/CFS preposto alla vigilanza.
- 3 Il ritardo al raduno comporta l'esclusione giornaliera dall'intervento e l'obbligo di allontanarsi.
- 4 Ogni singolo operatore volontario raggiunge l'appostamento assegnato o vi viene accompagnato dagli agenti del CTA/CFS e rimane nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine della sessione di selecontrollo.
- 5 E' fatto obbligo ad ogni operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L'arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività.
- 6 Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore è obbligato a valutare scrupolosamente che:
 - il capo da abbattere sia perfettamente visibile, riconoscibile e rientri nel Piano di abbattimento, posto ad una distanza massima di 100 m, fermo e posizionato di fianco rispetto al punto di appostamento;
 - la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, il proiettile colpisca il suolo scoperto a brevissima distanza;
 - non vi sia pericolo per le persone o per animali di specie diversa dal cinghiale.
- 7 Senza abbandonare l'appostamento, una volta assestato il colpo, con l'ausilio di un binocolo, il Selecontrollore deve verificarne l'esito e comunicarlo prontamente, via

radio, al personale della Provincia che provvederà a comunicarlo al personale di sorveglianza. I selecontrollori sono tenuti a comunicare l'esito di ogni colpo esploso, anche di quelli fuori bersaglio.

- 8 Nel caso l'animale ferito sia agonizzante il selecontrollore può essere autorizzato dal personale di sorveglianza a lasciare la postazione, rimanendo sempre all'interno dell'area di tiro assegnatagli e, portando al seguito l'arma scarica, ad avvicinarsi all'animale e ad effettuare un ulteriore tiro.
- 9 In una sessione di selecontrollo può essere abbattuto un solo capo per ogni operatore e l'eviscerazione (stomaco, intestino e organi genitali) deve essere effettuata dai selecontrollori sul sito di abbattimento.
- 10 I selecontrollori devono essere muniti di buste di materiale plastico, non percolanti resistenti allo strappo di adeguata capienza ove riporre i visceri addominali. Effettuata l'eviscerazione i selecontrollori tornano al luogo di ritrovo prestabilito.
- 11 I selecontrollori devono far pervenire ai servizi veterinari provinciali, le carate dei cinghiali abbattuti.
- 12 entro 10 giorni dalla data dell'abbattimento, le Province devono fornire all'Ente Parco documentazione attestante lo smaltimento ai sensi della vigente normativa dei visceri addominali relativi ad ogni capo abbattuto;
- 13 Per ogni sessione di abbattimenti selettivi e girate prevista dal calendario, di cui a successivo articolo, la Provincia rende disponibile un conduttore di cane da traccia, autorizzato dall'Ente Parco, per il recupero di animali eventualmente feriti.
- 14 In caso di ferimento e di fuga del cinghiale al di fuori dell'area di tiro, il selecontrollore deve avvisare il personale della Provincia o il personale del CTA/CFS che provvederanno a contattare il conduttore di cane da traccia indicato dalla Provincia e autorizzato dall'Ente Parco. Durante la ricerca per il recupero del capo ferito il conduttore del cane da traccia è il solo autorizzato a portare l'arma e il cane. Il recupero dei capi feriti e non trovati nell'immediato viene eseguito, quando possibile, al termine degli abbattimenti, oppure il giorno successivo sotto il diretto coordinamento degli organi di sorveglianza dell'Ente Parco. In caso di ferimento, il selecontrollore deve tornare la mattina successiva per coadiuvare il conduttore del cane da traccia per il recupero del capo ferito; I capi trovati già utilizzati dai carnivori vengono lasciati sul campo a disposizione degli stessi.
- 15 E' fatto obbligo a tutti gli operatori di attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal personale di sorveglianza e dai coordinatori delle attività sul campo. La non osservanza di tali indicazioni comporta l'immediata esclusione dalle operazioni di abbattimento.
- 16 I capi abbattuti (compresi quelli eventualmente prelevati da personale del Corpo di Polizia Provinciale o personale del CFS) vengono trasportati dalla zona di intervento al punto di raduno nel rispetto di quanto concordato con le AUSL di competenza sotto il coordinamento del personale di sorveglianza dell'Ente Parco o del personale della Provincia. Sul luogo del raduno gli agenti del CTA/CFS applicano una marcatura auricolare inamovibile agli animali abbattuti. Anche il contenitore dei visceri deve essere identificato con lo stesso numero di identificazione riportato sulla marcatura applicata all'animale abbattuto.

- 17 Il piano di abbattimento deve essere completato preferibilmente ad iniziare dalle classi di età più basse; le femmine in allattamento non sono comprese nel piano di abbattimento.

ART. 17

Abbattimento selettivo in girata.

Questo metodo di intervento selettivo viene attuato in aree di vegetazione arboreo-arbustiva dell'estensione massima di 20 ettari, possibilmente circondate da aree aperte o coltivi. La tecnica di prelievo, da eseguire in fasi appresso specificate, per risultare efficace deve essere preceduta dalla localizzazione, nei giorni precedenti all'intervento, delle zone di alimentazione e di rimessa dei cinghiali. In relazione alle caratteristiche geomorfologiche e vegetazionali dell'area di girata, la squadra di selecontrollori potrà essere costituita da 8 – 20 persone agli appostamenti e da un solo conduttore di un unico cane limiere.

ART. 18

Fasi di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata.

Gli abbattimenti selettivi in girata si attuano secondo le seguenti fasi:

1. verifica, dell'esistenza, nelle adiacenze dei coltivi, di aree di rimessa utilizzate dai cinghiali (1-2 gg. prima delle fasi seguenti), escludendo le zone particolarmente vocate per altre specie di particolare interesse naturalistico conservazionistico ed ecologico;
2. tracciatura a piedi con ausilio di cane limiere delle zone di rimessa dei cinghiali;
3. dislocazione delle poste sulle possibili vie di fuga dei cinghiali (*trotto*);
4. seguita delle tracce e spinta degli animali fuori dalla parcella vegetata, mediante l'utilizzo di cane limiere condotto, in cinghia o libero, da un operatore armato;
5. abbattimento dei cinghiali;
6. sollecito recupero del cane limiere da parte del conduttore;
7. eventuale recupero di capi, colpiti ma non trovati nell'immediato, con ausilio di cane da traccia.

Tutte le fasi dal punto 1 al punto 7 vengono pianificate congiuntamente dal Servizio Scientifico del Parco e dal CTA/CFS con la collaborazione. del personale delle Province o da esse incaricato. L'organizzazione e il coordinamento dei selecontrollori sul campo è svolto dal personale delle Province sotto la supervisione dei tecnici del parco e degli agenti del CTA/CFS.

ART. 19

Modalità di svolgimento degli abbattimenti selettivi in girata.

1. All'inizio delle operazioni tutti gli operatori convocati si recano nell'ora prestabilita, secondo il calendario predisposto dall'Ente Parco, presso il punto di raduno dove il personale di sorveglianza provvederà:
 - ✓ a verificare la licenza al porto di fucile ad uso caccia e l'assicurazione;
 - ✓ ad assegnare una postazione a ciascun selecontrollore;
 - ✓ a far firmare a ciascun selecontrollore l'impegno all'acquisto dei capi da lui eventualmente abbattuti durante la sessione di abbattimento;

- ✓ a comunicare a ciascun selecontrollore il sesso e la classe di età degli animali da abbattere come previsti nel piano di abbattimento di cui all'art. 2.
 - ✓ a verificare il certificato di taratura dell'arma.
2. Il personale della Provincia mantiene contatti con il personale del CTA/CFS preposto alla vigilanza.
 3. Il ritardo al raduno comporta l'esclusione giornaliera dall'intervento e l'obbligo di allontanarsi.
 4. Ogni singolo operatore volontario raggiunge l'appostamento assegnato o vi viene accompagnato dagli agenti del CTA/CFS o dal personale della Provincia e rimane nell'appostamento stesso fino all'orario stabilito per il termine della sessione di selecontrollo.
 5. E' fatto obbligo ad ogni operatore di trasportare le armi scariche e in custodia durante le fasi di avvicinamento/allontanamento dal luogo assegnato per le operazioni di abbattimento. L'arma viene estratta dalla custodia e caricata solo al momento d'inizio dell'attività.
 6. Una volta che tutti gli operatori abbiano comunicato via radio di aver raggiunto la posizione loro assegnata al personale della Provincia questo provvede ad avvertire il personale del CTA/CFS che dà il via alle operazioni di abbattimento.
 7. Prima dell'esecuzione di ogni prelievo ciascun operatore dovrà scrupolosamente valutare che:
 - il capo da abbattere sia perfettamente visibile, riconoscibile e rientri nel Piano di abbattimento;
 - la traiettoria di tiro sia completamente libera da ostacoli;
 - in caso di mancato bersaglio, o nell'eventualità che il proiettile trapassi il corpo dell'animale, la palla attinga a brevissima distanza il suolo scoperto;
 - non vi sia pericolo per le persone o animali di specie diverse dal cinghiale;
 - il capo da abbattere, anche se in movimento, risulti ben distinguibile e posto ad una distanza non superiore ai 50 m circa;
 - il conduttore e il cane limiere siano in posizione e a distanza di sicurezza;
 8. Senza abbandonare mai l'appostamento, una volta assestato il colpo, con l'ausilio di un binocolo, il Selecontrollore deve verificarne l'esito e comunicarlo prontamente, via radio, al personale della Provincia che provvederà a comunicarlo al personale di sorveglianza. I selecontrollori sono tenuti a comunicare l'esito di ogni colpo esplosivo, anche di quelli fuori bersaglio.
 9. Anche in caso di incertezza sull'esito del colpo, il selecontrollore non deve in nessun caso abbandonare mai, fino al termine della girata, la postazione assegnata.
 10. La fine della girata viene stabilita dal personale di sorveglianza del Parco e viene comunicata dal personale della Provincia a tutti gli operatori.
 11. Al termine delle operazioni, i capi abbattuti (compresi quelli eventualmente prelevati da personale del Corpo di Polizia Provinciale o personale del CFS) vengono trasportati dalla zona di intervento al punto di raduno nel rispetto di quanto concordato con le AUSL di competenza sotto il coordinamento del personale di sorveglianza dell'Ente Parco o del personale della Provincia. Sul luogo del raduno gli agenti del CTA/CFS applicano una marcatura auricolare inamovibile agli animali abbattuti. Sul luogo del

raduno i selecontrollori dovranno eviscerare (stomaco, intestino e organi genitali) il capo abbattuto e porre i visceri in un apposito contenitore non percolante che deve essere identificato con lo stesso numero di identificazione riportato sulla marcatura applicata sull'animale abbattuto.

ART. 20 ***Cani limieri.***

I cani utilizzati per le girate e per il recupero dei capi feriti dovranno essere in possesso di brevetto di cane limiere o di cane da traccia rilasciato dall'Ente Nazionale Cinofilia Italiano (E.N.C.I.) o di attestato di abilitazione rilasciato dalle Province.

Durante le operazioni di abbattimento in girata il cane limiere:

- non deve mai effettuare cambi di pista o seguite su selvatici diversi dal cinghiale;
- deve risalire la pista di rientro dei cinghiali dalle pasture alle rimesse preferibilmente senza voce o con voce scarsa;
- deve effettuare una seguita breve sui cinghiali scovati e tornare quindi sollecitamente dal conduttore.

ART. 21 ***Trasporto e destinazione dei capi abbattuti***

Tramite automezzo autorizzato dalla AUSL territorialmente competente, le carcasse verranno trasportate presso mattatoi o laboratori di sezionamento autorizzati a disposizione del veterinario ufficiale della AUSL territorialmente competente per la licenza al consumo.

Successivamente al rilascio della licenza al consumo da parte delle AUSL, i selecontrollori dovranno acquisire presso i mattatoi il capo abbattuto dietro pagamento all'Ente del corrispettivo economico a corpo pari a € 20, per ogni capo striato abbattuto, € 40 per ogni rosso, € 50 per ogni femmina adulta, € 75 per ogni maschio adulto.

Per ogni stagione di selecontrollo non potranno essere acquisite da un selecontrollore più di tre capi. Nel caso di ulteriori partecipazioni ad azioni di selecontrollo il capo abbattuto rimarrà a disposizione dell'Ente Parco.

Nell'impossibilità di conferire i cinghiali abbattuti ad un mattatoio, previa autorizzazione delle AUSL, questi dovranno essere ceduti, esclusivamente per autoconsumo, direttamente ai selecontrollori che, prima dell'inizio di ogni sessione di selecontrollo, si devono essere impegnati all'acquisto di tutti i capi, compresi quelli eventualmente abbattuti dal personale del Corpo di Polizia Provinciale o del CTA/CFS. Prima di ogni sessione di abbattimento selettivo, ciascun selecontrollore deve impegnarsi all'acquisto anche di eventuali capi feriti che vengano recuperati già morti il giorno successivo e a far pervenire ai Comandi Stazione CTA/CFS competenti territorialmente, entro 10 giorni, documentazione attestante lo smaltimento di tali capi presso mattatoi autorizzati;

L'Ente Parco si riserva di utilizzare in tutto o in parte gli animali abbattuti per attività di studio e di monitoraggio sanitario o profilassi.

Al momento della cessione del capo verrà compilata, in duplice copia, l'impegno al pagamento e la ricevuta di consegna riportante:

- il numero della marca auricolare numerata con il quale viene contrassegnato il capo;

- la classe di età e il sesso dello stesso;
- i dati dell'operatore volontario che ha effettuato l'abbattimento;
- la data,
- la firma del personale di sorveglianza e quella dell'operatore volontario.

ART. 22

Calendario e orario degli abbattimenti

Le operazioni di abbattimento selettivo e di girata si effettuano secondo un calendario concordato con le Province, con esclusione dei giorni di sabato, domenica, festivi e prefestivi e dei mesi di luglio e agosto. E' facoltà dell'Ente Parco di operare variazioni al calendario degli interventi in relazione a problemi di qualsiasi natura che possano rendere problematico lo svolgimento degli abbattimenti. Gli orari entro i quali svolgere l'attività di abbattimento, definiti congiuntamente dal Servizio Scientifico e dal CTA/CFS, vengono comunicati dalla Direzione del Parco alle Province

ART. 23

Compiti del Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'Ambiente per le attività di abbattimento selettivo e girata.

L'Ente comunica al CTA, per ogni zona il piano di prelievo, i periodi, i giorni ed il numero di selecontrollori impiegati, in funzione del metodo da applicare, le armi da utilizzare e i controlli sanitari per gli animali abbattuti.

Al Coordinamento Territoriale del Corpo Forestale dello Stato per l'Ambiente per il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, che opera avvalendosi dei Comandi Stazione dipendenti, oltre a quanto previsto dagli artt. 16 e 19, è affidato il compito di sorvegliare le attività di abbattimento selettivo; di applicare la marcatura auricolare sugli animali abbattuti, di controllare, anche a campione, la corretta esecuzione delle modalità operative, il rispetto del presente regolamento, dei controlli sanitari e delle relative certificazioni.

Inoltre è affidato al suddetto Coordinamento il compito di registrare il numero di animali abbattuti/recuperati suddivisi per classi d'età e di trasmettere i dati al sistema informativo territoriale del Piano annuale di gestione dei cinghiali.

ART. 24

Gestione omogenea della popolazione di cinghiale con il territorio esterno al Parco.

L'Ente Parco promuove ogni iniziativa per raggiungere un accordo operativo con tutti gli Enti competenti affinché si pervenga alla definizione di aree di gestione omogenea, interne ed esterne al territorio del Parco, secondo le indicazioni del "*Piano di gestione della popolazione di cinghiale*".